



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – P, IVA 01906470479

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 4 del 05-01-2021

OGGETTO:	INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 04-01-2021 e N.3 DEL 5-01-2021 RELATIVA ALLA CHIUSURA TEMPORANEA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SU SUOLO INNEVATO DI QUALSIASI ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA, SCI ALPINISMO, CIASPOLATE E ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, A CAUSA DI RISCHIO VALANGHE MARCATO 3, PER GLI ATLETI PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI.
-----------------	---

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n. 2 del 04.01.2021 relativa alla chiusura temporanea delle attività escursionistica, sci alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive e del tempo libero, per rischio valanghe

Vista l'ordinanza sindacale n. 3 del 05-01-2020;

Considerata la necessità di integrare l'ordinanza di cui al punto precedente, escludendo dalle limitazioni gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o delle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali e/o lo svolgimento di tale competizioni, così come stabilito dalla FISU in accordo con il CONI.

Considerato che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Pistoia ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, considerato che trattandosi di provvedimento con tingibile e urgente non è consentito comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7 della Legge 214/1990.

Visti gli atti istruttori

ORDINA

Di integrare l'ordinanza sindacale 2/2021eì e 3/2021 nelle premesse citate, escludendo dalle limitazioni gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o delle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali e/o lo svolgimento di tale competizioni, così come stabilito dalla FISI in accordo con il CONI..

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 20 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

INFORMA CHE

ai sensi della citata Legge 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Tamburini Cecilia Responsabile del Servizio.

ALL'UOPO DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

- alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo on line del Comune;
- al Questore di Pistoia;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Marcello Piteglio;
- ai Carabinieri Forestali
- alla Polizia Municipale.
- al Prefetto di Pistoia

Il SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.